

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1984

che istituisce un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(84/636/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che è compito della Comunità aiutare i giovani lavoratori attraverso misure concrete;

considerando che spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 50 del trattato, favorire, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori;

considerando che è necessario offrire ai giovani lavoratori maggiori possibilità di approfondire la loro formazione professionale e le loro conoscenze culturali, linguistiche ed umane in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono;

considerando che lo scambio di giovani lavoratori deve essere sviluppato parallelamente alle misure intese a promuovere l'occupazione dei giovani, pur conservando il carattere proprio conferitogli dalle sue finalità e dalla natura delle operazioni;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo programma comune per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità ⁽³⁾ è positiva e quindi i principi di base che hanno ispirato tale programma devono essere ribaditi nel quadro di un terzo programma;

considerando che la situazione attuale dell'occupazione impone di estendere la possibilità di partecipare agli scambi anche ai giovani in cerca di lavoro;

considerando che occorre mantenere e sviluppare, accanto a tirocini di lunga durata a carattere preminen-

temente professionale, tirocini di breve durata, sotto forma di soggiorni di studio-formazione, che consentano ai giovani lavoratori di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante;

considerando che le istituzioni della Comunità devono contribuire in misura notevole alla realizzazione del terzo programma comune;

considerando che è opportuno garantire la partecipazione di organismi o di associazioni operanti a livello europeo la cui struttura, il cui tipo di attività e le cui capacità operative consentano di contribuire efficacemente alla realizzazione del programma;

considerando che appare necessario elaborare un terzo programma comune inteso a favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità, al fine di conseguire uno degli obiettivi della Comunità; che il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici per l'adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente decisione sono considerate « scambi di giovani lavoratori » le azioni intese ad organizzare tirocini per i giovani lavoratori alle condizioni previste all'articolo 2, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, allo scopo di:

- sviluppare le loro conoscenze professionali o arricchire la loro esperienza pratica,
- favorire la loro presa di coscienza dei problemi del mondo del lavoro,
- metterli in contatto con gli ambienti professionali del paese ospitante,
- migliorare le loro cognizioni circa le condizioni di vita e le relazioni sociali nel paese ospitante,
- favorire un'informazione adeguata sugli obiettivi e sul funzionamento della Comunità.

2. I tirocini di cui al paragrafo 1 possono essere di lunga o di breve durata.

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 17. 12. 1984,

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 185 del 21. 7. 1979, pag. 24.

Articolo 2

1. Possono essere ammessi agli scambi i giovani lavoratori cittadini di uno Stato membro

- di età compresa tra i 18 e i 28 anni che hanno un'occupazione o che sono disponibili sul mercato del lavoro secondo la legislazione e le prassi nazionali,
- in possesso di una formazione professionale di base o di un'esperienza professionale pratica.

2. La Commissione, in seguito alle consultazioni di cui all'articolo 9 e in via eccezionale, può ammettere a partecipare agli scambi giovani lavoratori che non soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 1, ma per i quali gli scambi presentino un interesse particolare.

Articolo 3

1. Ferme restando le competenze degli uffici di collocamento degli Stati membri, la realizzazione degli scambi è affidata ad organismi od associazioni che possono operare a livello europeo, comprese organizzazioni giovanili, autorizzati dalla Commissione, previo parere degli Stati membri, in ragione della loro idoneità a garantire la buona esecuzione degli scambi.

2. I contratti individuali relativi a progetti di scambi conclusi dalla Commissione con gli organismi o le associazioni sopramenzionati definiscono le condizioni di attuazione degli scambi, gli obblighi dell'organismo o dell'associazione interessati nonché le responsabilità in materia di finanziamento.

3. La Commissione chiede il parere degli Stati membri interessati prima di dare l'approvazione ai progetti di scambi.

Articolo 4

Per « tirocini di lunga durata » s'intendono i tirocini a carattere preminentemente professionale, di durata compresa tra quattro e sedici mesi, presso un datore di lavoro del paese ospitante. Tali tirocini sono in particolare intesi a consentire ai partecipanti di sviluppare le loro conoscenze professionali, familiarizzandosi con la vita dell'impresa.

Articolo 5

Per « tirocini di breve durata » si intendono i soggiorni di studio-formazione intesi specialmente a consentire ai partecipanti di stabilire intensi contatti con gli ambienti di lavoro e di vita del paese ospitante. La durata di questi tirocini varia, in linea di massima, da tre settimane a tre mesi.

Articolo 6

I giovani lavoratori che partecipano ai tirocini previsti dalla presente decisione beneficiano, nel quadro delle

legislazioni in vigore, del regime instaurato in applicazione degli articoli 48, 49 e 51 del trattato per realizzare la libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri.

La Commissione veglierà a che gli organismi o le associazioni promotori concludano adeguati contratti assicurativi per i giovani ai quali gli articoli 48, 49 e 51 del trattato non sono applicabili.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nel quadro delle legislazioni in vigore, forniscono il loro contributo alla realizzazione degli scambi.

2. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ed eventualmente il servizio di coordinamento cui gli organismi o le associazioni di cui all'articolo 3 fanno capo per esaminare i progetti di scambi e facilitare l'organizzazione e la realizzazione dei tirocini.

Articolo 8

Per agevolare lo sviluppo degli scambi la Commissione può concedere, entro i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità, aiuti che comprendono :

- una partecipazione, il cui importo può variare in funzione della distanza, alle spese di viaggio tra il luogo di residenza e il luogo del tirocinio (andata e ritorno), non superiore al 75 % delle spese sostenute ;
- un contributo forfettario per tirocinante e per settimana, o, a titolo eccezionale nei casi di promozione di scambi, una sovvenzione per ogni progetto di scambio.

I tirocini possono beneficiare di un aiuto supplementare per tirocinante e per settimana di formazione linguistica.

Articolo 9

La Commissione consulta, nei casi previsti dalla presente decisione nonché su qualsiasi problema importante concernente la sua applicazione, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni europee che hanno una competenza specifica e un'esperienza diretta in materia di scambi, nonché del Forum della gioventù delle Comunità europee.

Articolo 10

La Commissione adotta le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 11

La Commissione sottopone al Consiglio ogni due anni una relazione sullo svolgimento degli scambi comprendente una valutazione complessiva della loro realizzazione.

Articolo 12

Il Consiglio riesamina la presente decisione, su proposta della Commissione, al più tardi il 31 dicembre 1990.

Articolo 13

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN
